

21929/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	VELLA	- Presidente -
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Rel. Consigliere -
Dott. Massimo	ODDO	- Consigliere -
Dott. Umberto	GOLDONI	- Consigliere -
Dott. Ettore	BUCCIANTE	- Consigliere -

Oggetto

R.G.N. 5447/05

Cron. 24946

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 31/10/06

O R D I N A N Z A

C.C.

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

PAOLA FRANCESCO, difeso da se medesimo ex art 86 cpc,
 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 48,
 presso il suo studio, difeso unitamente all'avvocato
 MASCARO PAOLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PARTITO LEGA NORD, in persona del legale
 rappresentante pro tempore On. UMBERTO BOSSI,
 elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 15,
 presso lo studio dell'avvocato IZZO ANIELLO, che lo
 difende unitamente all'avvocato BARBETTA TIZIANO,
 giusta delega in atti;

- resistente -

nonchè contro

2006

226

GR

^{A SOC.}
CESIA ASSIC NON RICONOSCIUTA, CESIA A RL, ROBUSTI
GIOVANNI;

- intimati -

avverso il provvedimento n. cron.1264 ^(R.G. 1170/2005) del Tribunale di
LAMEZIA TERME, emesso il 04/02/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 31/10/06 dal Consigliere Dott. Roberto
Michele TRIOLA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga
il ricorso con le conseguenze di legge.



La Corte

Premesso:

- che l'avv. Francesco Paola ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Lamezia Terme, ritenuta la identità della questione, ha disposto la sospensione facoltativa del giudizio in attesa della decisione da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma del cod. proc. civ. sollevata in altro giudizio vertente tra le stesse parti;
- che le conclusioni scritte del Procuratore generale sono del seguente tenore:

RITENUTO

che il ricorso è ammissibile atteso che:

- a) nel procedimento in esame il giudice adito non ha sollevato la pregiudiziale di costituzionalità ma si è limitato a prendere atto della pendenza del relativo giudizio su di una questione ritenuta rilevante davanti alla Corte costituzionale;*
- b) conseguentemente non può trovare applicazione l'orientamento della Corte di cassazione ai sensi del quale l'ordinanza, con cui il giudice di merito solleva in via incidentale una questione di costituzionalità, non è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto la verifica della correttezza giuridica delle premesse interpretative alla base dell'investitura del Giudice delle leggi è estranea al controllo che la Corte di cassazione svolge sui provvedimenti di*



sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (v. Cass. 2001 n. 8514);

c) si è in presenza, pertanto, di un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. come tale impugnabile con regolamento di competenza ai sensi del precedente art. 42;

RITENUTO

altresì, che il ricorso è fondato se si considera che:

a) come hanno statuito le Sezioni unite su conforme richiesta di questo Ufficio (v. Cass. S U n. 14670 del 2003), nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo; esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale;

b) ne deriva (come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale con la decisione n. 207 del 2004) la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e la conseguente fondatezza del ricorso ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione espressamente prevista dalla legge" o rientrante nell'ipotesi prevista dall'art. 34 (qualora non sia possibile la trattazione unitaria dei due procedimenti;

RITENUTO

a) che nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie in esame atteso che ai sensi dell'art. 23 della legge n.87 del 1953, quando in un giudizio civile pendente si pone una questione di costituzionalità, anche qualora penda, in quanto sollevata in altro giudizio, la medesima questione



avanti la Corte costituzionale il giudice e' tenuto, qualora ritenga la questione rilevante, a investire a sua volta la Corte Costituzionale ed è soltanto in tale ipotesi che è prevista la sospensione del giudizio (v. in particolare Cass. n. 9813 del 1999);

b) in altri termini, la sospensione del giudizio come conseguenza della detta pregiudiziale presuppone necessariamente che venga sollevata la relativa questione senza che possa valere per giustificare per giustificare una sospensione ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ. l'efficacia "erga omnes" della decisione eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale;

rilevato, infine, che con sentenza n.165 del 14 aprile 2006 La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (anche se, ad avviso di questo ufficio, tale circostanza in quanto sopravvenuta, non determina la inammissibilità del ricorso in quanto la relativa questione è stata sollevata in altro giudizio);

P.Q.M.

chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso con le conseguenze di legge.

- che il collegio ritiene di condividere le argomentazioni sopra trascritte, per cui, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata va cassata;

- che, in considerazione delle particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.



P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata;
compensa le spese.

Roma, 31 ottobre 2006.

IL CANCELLIERE C1
Valeria Neri

24 NOV. 2006